

ha pronunciato la seguente

Reg. Sent. n.82/2004

Reg. Ric. n.559/2003

S E N T E N Z A

sul ricorso n.559/2003 proposto dalle ditte artigiane individuali Antonio Colle, Angelosante Federico, Mario Mastroianni, Rinaldo Rea, Francesco Taccone, Enrico Galano, Ferdinando Cianfarani, Giovanni Di Loreto, Idel Marmi, E Velini Marmi, nonché dalle Società Arte Sacra, Epifanio e Falcone s.n.c., Massimiliano e Mario Nolletti s.n.c., Artigianmarmi, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Sansone e Francesco Camerini, con domicilio eletto in L'Aquila, presso lo studio del secondo,

c o n t r o

il Comune di Avezzano, n.c.

e nei confronti

della Soc. Lino Mascitti e figli srl. In proprio e quale componente dell'ATI con le Soc.ITCO, Italiana Costruzioni spa e DALKIA spa, n.c., nonché

delle Soc.ITCO, Italiana Costruzioni spa, anche quale capogruppo dell'ATI con le Soc. Lino Mascitti e Figli srl e DALKIA spa, n.c.

per l'annullamento

previo accertamento della illegittimità, del silenzio serbato dall'Amministrazione (e dalla sua concessionaria) sull'istanza presentata dai ricorrenti all'Amministrazione ed alla concessionaria in data 11.7.2003, anche a seguito della diffida notificata il 9 settembre 2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;

Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

I ricorrenti lamentano con il ricorso proposto l'impossibilità del ritiro delle lapidi cimiteriali per le lavorazioni da parte dei cittadini interessati che intendano incaricare un marmista di loro fiducia perché – si sostiene – dette lavorazioni sarebbero di esclusiva competenza del personale che lavora all'interno del Cimitero di Avezzano e quindi della ditta controinteressata cui è stata affidata la gestione dei servizi cimiteriali.

Conseguenza di dette circostanze è che gli esponenti non ricevono più commesse dirette alla esecuzione di lavori nei cimiteri del Comune di Avezzano, che è stato sollecitato a vietare gli abusi descritti con lettera dell'11.7.2003 e con successivo atto di diffida, rimasti entrambi senza riascontro, done il presente ricorso con cui si denuncia la violazione dell'art.2 L.241/1990.

La censura è fondata.

Il Comune, cui, ai sensi dell'art.51.1, D.P.R. 285/1990, compete la vigilanza dei cimiteri, aveva e ha l'obbligo, a fronte delle istanze di cui sopra, di adottare i provvedimenti di sua competenza per la eliminazione degli abusi denunciati, per cui il silenzio serbato in proposito appare del tutto illegittimo.

Il ricorso va pertanto accolto, accollando le spese del presente giudizio al Comune.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il silenzio serbato dal Comune, dichiarando l'obbligo di provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente sentenza.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa, che liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2003, con la partecipazione dei magistrati:

Santo BALBA - Presidente

Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.

Maria Luisa DE LEONI - Consigliere

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL 30 gennaio 2004 Il Segretario Generale

(Dott. Giuseppe Lattanzio)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

A NORMA DELL'ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E'

STATA TRASMESSA A: _____

ADDI' _____

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA